

DECRETO RISTORI

DECRETO N. 137 DEL 28.10.2020

FOCUS MISURE

Gentile Cliente,

con la presente circolare si pone l'attenzione sulle principali misure contenute nel **DECRETO RISTORI**

Ulteriori misure urgenti per il sostegno lavoro ed economia

Premessa

Il **Decreto RISTORI** composto da circa 40 pagine e 35 articoli regola ulteriori **misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Analizziamo in seguito **2 AREE di maggiore interesse**, facendo un focus sui **principali provvedimenti contenuti**.

1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
2. MISURE IN MATERIA LAVORO

Tutte le principali misure contenute nel decreto, anche eventualmente misure non indicate nella presente circolare, saranno oggetto di futuri approfondimenti

SOSTEGNO ECONOMIA

IMPRESE E PRIVATI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ARTICOLO 1

Le imprese dei **settori oggetto delle nuove restrizioni** riceveranno contributi a fondo perduto **con la stessa procedura già utilizzata** dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (DL 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà **anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni** di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Potranno presentare la domanda **anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi**, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, **entro il 15 novembre**, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L'importo del beneficio varierà **dal 100 per cento al 400 per cento** di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.

Segue **tabella Codici ATECO** (allegato 1) attualmente previsti dal DL RISTORI

<u>CODICE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>%</u>
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200

561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive	200

931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150

553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori	150
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200

SOSTEGNO SPORT DILETTANTISTICO



ARTICOLO 3

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse **verranno assegnate al Dipartimento per lo sport** con apposito provvedimento.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di **misure di sostegno e ripresa** delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **cessato o ridotto la propria attività**, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

Per le imprese che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, (alla luce delle prossime modifiche per errori nella scrittura dello stesso decreto) **non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato**.

BLOCCO PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

ARTICOLO 4

Viene **prolungato il blocco delle procedure esecutive immobiliari** che riguardano le **abitazioni principali**. Il DL ha stabilito la **proroga della sospensione** del pignoramento immobiliare sulla prima casa, vista l'emergenza Covid, **fino al termine del 2020**.

BONUS VACANZA

ARTICOLO 5

Viene esteso **fino al 30 giugno 2021** il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il **bonus può essere utilizzato** per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast **fino al 30 giugno 2021** (anziché 31 dicembre 2020).

Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le **domande presentate entro il 31 dicembre 2020**.

FONDI A SOSTEGNI DI ALCUNI SETTORI

ARTICOLO 5 - 6

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il **sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:**

- ✓ Agenzie di viaggio e tour operator
- ✓ Editoria, fiere e congressi
- ✓ Export e alle fiere internazionali

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO FILIERA AGRICOLA, PESCA E ACQUACOLTURA

ARTICOLO 7

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure **restrittive** introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole**, della pesca e dell'acquacoltura.

Con **decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici**

VOUCHER BIGLIETTI SPETTACOLI

ARTICOLO 5

Previsto un **rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 annullati** per le nuove restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONE

ARTICOLO 8

Anche per **ottobre, novembre e dicembre** la possibilità per le partite IVA che operano nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 di beneficiare del **credito d'imposta del 60% sugli affitti commerciali**.

Ma non è l'unica novità presente nel testo.

Come per i contributi a fondo perduto, anche per il bonus sugli affitti commerciali **decade il limite di 5 milioni di ricavi e compensi, ma in questo caso è richiesto un calo pari al 50%.**

Requisiti da rispettare

Le imprese che svolgono le **attività elencate nello stesso allegato**, beneficiano dell'estensione del credito fino al 31 dicembre 2020 se presentano un **calo del fatturato di almeno il 50%** nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

ESENZIONE SALDO IMU

ARTICOLO 9

La **seconda rata dell'IMU 2020** relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

MISURE LAVORO

IMPRESE E DIPENDENTI

CASSA INTEGRAZIONE

ARTICOLO 12

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono **disposte ulteriori 6 settimane** di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

BLOCCO LICENZIAMENTI

ARTICOLO 12 - COMMA 9

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

- imprese che hanno cessato l'attività
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

ESONERO CONTRIBUTIVO

ARTICOLO 12 - COMMA 14

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile

SOSPENSIONE CONTRIBUTI

ARTICOLO 13 - 16

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la **quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità**

REDDITO DI EMERGENZA

ARTICOLO 14

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel **mese di settembre** ha avuto un valore del **reddito familiare inferiore all'importo del beneficio** verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

NUOVE INDENNITA' 1.000€

STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO

ARTICOLO 15

Si riconosce un'altra mensilità di **bonus una tantum** per coloro che ne hanno già usufruito nei mesi scorsi.

Nello specifico spetta un **bonus 1.000 euro** in favore di coloro che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 9 del Decreto AGOSTO ossia i **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**.

Spetta un'indennità di 1.000 euro **anche a coloro che non hanno già beneficiato di bonus erogati per COVID-19** ma che rientrano in una delle **seguenti categorie**:

- 1. Stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**

che hanno **cessato involontariamente il rapporto** di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso

- 2. Lavoratori in somministrazione**

impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso

3. Lavoratori dipendenti e autonomi

che hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** o il loro rapporto di lavoro, purché appartenenti ad uno dei seguenti settori: **dipendenti stagionali** appartenenti a **settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio** (con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000) e **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi **occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questi soggetti, **non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** e non devono essere titolari di **pensione**

4. Lavoratori dello spettacolo

iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** che hanno almeno **30 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto e da cui deriva un **reddito non superiore a 50.000 euro**. Questo bonus è erogato anche lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno 7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un **reddito non superiore ai 35.000 euro**.

NUOVE INDENNITA' 800€ LAVORATORI SETTORE SPORT

ARTICOLO 17

Viene prevista l'erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di **novembre 2020**, di un'indennità pari a **800 euro**, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni **sportive dilettantistiche**.

LAVORO AGILE

ARTICOLO 22

Viene esteso lo **smart working** per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all'articolo 21-bis del decreto AGOSTO, si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il **figlio con meno di 16 anni** (ante modifica il limite di età era di 14 anni) **è stato posto in quarantena** a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui **sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza**.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, **può astenersi dal lavoro** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i **genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione** o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, **con divieto di licenziamento** e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

FedAPI è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti

*Il Presidente Nazionale
Pietro Vivone*

*Il Responsabile del Centro Studi
Dott. Antonio Procida*

*FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori
da sempre vicina alla tua impresa*

